

	Allegato "C" al Repert. N.48973/17509	
	STATUTO	
	ART.1 - DENOMIMAZIONE	
	E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e	
	in ossequio all'art.6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010 n.9.,	
	tra i seguenti Enti COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA,	
	COMUNE DI BIVONA, COMUNE DI BURGIO, COMUNE DI CALAMONACI,	
	COMUNE DI CALTABELLOTTA, COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, COMUNE	
	DI CIANCIANA, COMUNE DI LUCCA SICULA, COMUNE DI MENFI,	
	COMUNE DI MONTEVAGO, COMUNE DI RIBERA, COMUNE DI SAMBUCA DI	
	SICILIA, COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI, COMUNE DI SANTA	
	MARGHERITA DI BELICE, COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA,	
	COMUNE DI SCIACCA, COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA E LA	
	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO una società consortile a	
	responsabilità limitata con la denominazione "Società per	
	la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO	
	n.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l." in sigla "S.R.R. ATO	
	n.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.".	
	Alla società consortile "S.R.R. ATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA	
	OVEST a r.l." non possono partecipare altri soggetti	
	pubblici e privati. E' vietato il trasferimento delle quote	
	di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo	
	ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale	
	sociale stabilite dall'art.6, comma 3, della l.r. n.9/2010.	
	ART.2 - SEDE	

	La Società ha sede legale nel Comune di Sciacca (AG),	
	all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e	
	soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica	
	Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici, depositi e rappresentanze.	
	ART.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI	
	I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore,hanno	
	l’obbligo di comunicare alla Società, unitamente	
	all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax,	
	il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve	
	essere acquisito agli atti sociali.	
	In mancanza dell’indicazione del domicilio, si fa	
	referimento alla residenza anagrafica e per i soci	
	consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.	
	Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono	
	essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica	
	certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a	
	fornire prova del ricevimento.	
	Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova	
	dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, si	
	considerano validamente effettuate qualora il destinatario	

	dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.	
	ART.4 - OGGETTO SOCIALE	
	La Società, così come previsto dall'art.8 della l.r.	
	n.9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni	
	previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto	
	legislativo 3 aprile 2006 n.152, in tema di organizzazione	
	territoriale, affidamento e disciplina del servizio di	
	gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede	
	all'espletamento delle procedure per l'individuazione del	
	gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con	
	le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n.9.	
	Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8, c.2,	
	della l.r. n.9/2010, finalizzata alla verifica del	
	raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi	
	determinati nei contratti a risultato di affidamento del	
	servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento	
	della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo	
	dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano	
	d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi	
	evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei	
	diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere	
	istituito un apposito call-center con oneri a carico dei	
	gestori.	
	La S.R.R., ai sensi dell'art.8, comma 3 e ss., della l.r. n.	
	9/2010 e tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione	

	dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità	
	indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla	
	provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua,	
	altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli	
	utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione	
	alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di	
	recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.	
	Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano	
	previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza	
	che coinvolgano più ATO, Le relative S.R.R. possono	
	concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione,	
	la realizzazione e gestione degli stessi.	
	ART.5 - FUNZIONI	
	La S.R.R. inoltre:	
	a) é sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9	
	dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione,	
	modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed	
	ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.d nell'individuazione delle	
	zone idonee alla localizzazione degli impianti di	
	smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla	
	localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento	
	di rifiuti;	
	b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed	
	economico-finanziaria, definisce all'interno del piano	
	d'ambito le infrastrutture e la logistica necessaria per la	

	raccolta differenziata, anche per la separazione della	
	frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e	
	riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di	
	cui alla lett.1, comma 2°, art.4 della l.r. n.9/2010;	
	c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla	
	verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e	
	quantitativi determinati nei contratti a risultato di	
	affidamento del servizio con i gestori. La verifica	
	comprende l'accertamento della realizzazione degli	
	investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel	
	contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della	
	istituzione e corretto funzionamento del call-center, come	
	previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n.9/2010.	
	d) attiva, di concerto con i Comuni consorziati e con il	
	gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti,	
	tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza,	
	l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e	
	finanziario della gestione ai sensi dell'art.4, comma 5,	
	della l.r. n.9/2010;	
	e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e	
	finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti	
	soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei	
	servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta	
	giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione	
	rifiuti.	

	L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per	
	l'espletamento del servizio di gestione integrata dei	
	rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4,	
	comma 3, della l.r. 9/2010;	
	f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei	
	rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art.11,	
	comma 1, della l.r. n.9/2010:	
	- azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati	
	a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la	
	loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;	
	- iniziative per la diffusione degli acquisti verdi:	
	- campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a	
	soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti	
	tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;	
	g) procede, al completamento del primo triennio di	
	affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche	
	su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della	
	congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato	
	applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art.15,	
	comma 2, della l.r. n.9/2010;	
	h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa	
	di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei	
	rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito	
	Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa	
	integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto	

	Legislativo n.152/2006, al fine di assicurare l'appropriata	
	copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei	
	rifiuti, ai sensi dell'art.15, comma 4, della l.r. n.9/2010;	
	i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui	
	all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un	
	capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità	
	del territorio interessato e delle caratteristiche previste	
	per la gestione stessa.	
	l) S.r.r. provvede ad integrare il fabbisogno di personale	
	nei rispettivi aro in base alla dotazione organica della	
	S.R.R. adottata dal Consiglio di Amministrazione in data	
	27/12/2013 con parere positivo della Giunta Regionale	
	delibera n.163 del 02/05/2016.	
	ART.6 - DURATA	
	La durata della società é fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con	
	apposita delibera assembleare.	
	ART.7 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale iniziale della Società é di Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) ed é ripartito in quote ai	
	sensi dell'art.2468 del Codice Civile.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le quote di	
	partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi	
	dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel	

	seguente modo:	
	a) 95% (novantacinque per cento) ai Comuni sulla base della	
	popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai	
	dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;	
	b) 5% (cinque per cento) alla Provincia appartenente all'ATO.	
	Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:	
	PROVINCIA REGIONALE Euro 500,00	
	ALESSANDRIA DELLA ROCCA - abitanti 3109 - Euro 238,25	
	BIVONA abitanti 3952 Euro 302,85	
	BURGIO - abitanti 2801 - Euro 214,65	
	CALAMOMACI abitanti 1387 Euro 106,29	
	CALTABELLOTTA - abitanti 3974 Euro 304,54	
	CATTOLICA ERACLEA abitanti 3994 Euro 306,07	
	CIANCIANA abitanti 3539 - Euro 271,20	
	LUCCA SICULA - abitanti 1905 - Euro 145,98	
	MENFI - abitanti 12812 Euro 981,81	
	MONTEVAGO abitanti 3039 - Euro 232,88	
	RIBERA - abitanti 19589 - Euro 1.501,15	
	SAMBUCA DI SICILIA - abitanti 6207 - Euro 475,66	
	S.BIAGIO PLATANI - abitanti 3547 - Euro 271,81	
	S.MARGHERITA DI BELICE - abitanti 6647 - Euro 509,37	
	S.STEFANO QUISQUINA - abitanti 4965 - Euro 380,49	
	SCIACCA - abitanti 41066 - Euro 3.146,97	
	VILLAFRANCA SICULA - abitanti 1436 - Euro 110,04	
	Totale quota Provincia Euro 500,00 (cinquecento/00)	

	Totale Quote Comuni Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00).	
	Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei	
	Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.	
	ART.8 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, co.4 e	
	segg., della l.r. n.9/2010, comprende il fondo di	
	dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione	
	alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti	
	effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni	
	già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con	
	fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al	
	servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal	
	fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle	
	società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore	
	della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria	
	di cui all'art.19, comma 2 della richiamata legge. Il	
	patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali	
	appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei	
	servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le	
	modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3	
	aprile 2006 n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di	
	cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3	
	aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il	
	valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore	

	degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali	
	beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del	
	servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono	
	i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal	
	contratto di servizio.	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo	
	oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel	
	rispetto delle normative vigenti.	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17,	
	l.r. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett. c, d, ed e	
	della l.r. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la	
	copertura integrale del costo del servizio di gestione	
	integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato é, comunque,	
	tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione	
	relativo all'anno successivo la quota di finanziamento	
	fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue	
	revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in	
	proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa richiesta da parte della	
	S.R.R.	
	Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per	
	alcuna ragione.	
	A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato	
	sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al	
	saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni,	

	saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al	
	tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.	
	Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle	
	S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi	
	dell'art.6, comma 2, della l.r. n.9/2010.	
	ART.9 - DOTAZIONE ORGANICA	
	La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure	
	ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli	
	artt.19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della	
	l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art.19,	
	comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di	
	personale fino al 27 aprile 2013.	
	Nella fase di avvio della S.R.R. in materia di personale si	
	osservano le disposizioni finali e transitorie previste	
	nell'art.19 della l.r. n.9/2010.	
	La dotazione organica della S.R.R. é adottata dal Consiglio	
	di Amministrazione della stessa società ed approvata con	
	decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi	
	di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4,	
	quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962 n.28, e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	La mancata definizione del procedimento di approvazione	
	impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi	
	assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi	
	rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni,	

	nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati	
	dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276. Con il	
	richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le	
	modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno	
	del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in	
	via prioritaria alle procedure di mobilità interna e	
	successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso	
	in cui l'attivazione delle predette procedure non sia	
	sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, é consentito	
	il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai	
	sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004 n.15,	
	nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007 n.2, e	
	dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009 n.6.	
	ART.10 - SOCI	
	Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite	
	sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni	
	ricompresi nel territorio dell'ATO 11 Provincia Ovest, così	
	come individuato ai sensi dell'art.5 della legge regionale 8	
	aprile 2010 n.9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le	
	quote di partecipazione e le modalità sono previste	
	all'art.6 della l.r. n.9/2010 nonché all'art.7 del presente	
	statuto.	
	ART.11 - ORGANI SOCIALI	
	Gli Organi della società sono:	
	a) l'Assemblea dei Soci (art.2479 bis c.c.);	

	b) il Presidente;	
	c) L'organo di Amministrazione (art.2475 c.c.);	
	d) Organo monocratico di controllo (art.2477 c.c.).	
	ART.12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis.	
	L'Assemblea dei soci é tenuta presso la sede Sociale o	
	altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, ed é	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera	
	a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e	
	5) del secondo comma dell'art.2479 del c.c., con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di	
	cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., e riservata la	
	competenza relativa all'approvazione del bilancio e	
	distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori,	
	alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui	
	all'art.2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo,	
	ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	ART.13 - VINCOLI	
	L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita,	
	rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,	
	prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale,	
	vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART.14 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea é convocata a mezzo posta elettronica	
	certificata ovvero mediante lettera raccomandata spedita ai	
	soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci.	
	L’assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato o	
	dall’Amministratore Unico; in caso di comprovata	
	impossibilita la convocazione potrà essere operata	
	dall’Organo di controllo, anche per i casi previsti dal	
	comma 2 dell’art.2406 del c.c., od anche dai soci ai sensi	
	art.2479 del c.c.	
	In assenza di formale convocazione, l’assemblea si reputa	
	regolarmente costituita con la partecipazione dell’intero	
	capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e	
	sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno	

	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'avviso dovrà prevedere anche una seconda convocazione, da	
	tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima.	
	ART.15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, regolarmente convocata, è presieduta	
	dall'Amministratore Unico. In presenza di Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso	
	di assenza o impedimento di questi. Mancando od essendo	
	impediti gli organi sopra indicati, l'Assemblea sarà	
	presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il	
	verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un	
	notaio.	
	Il segretario è designato dall'assemblea, su proposta del	
	Presidente, a maggioranza semplice del capitale presente.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da	
	processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di	
	cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal	
	segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un	
	notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei	
	verbali sia richiesta dalla legge.	
	In caso di redazione del verbale da parte di un notaio, non	
	sussiste obbligo di trascrizione dello stesso nel libro	
	delle decisioni dei soci.	

	Conformemente all'art.11 comma 9 lettera b) D.lgs 175/2016	
	la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente	
	quale modalità di individuazione del sostituto del	
	Presidente in caso di assenza o impedimento, senza	
	riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	ART.16 - DIRITTO DI VOTO - DIRITTO DI INTERVENTO DELEGA	
	Il diritto di voto è esercitato dai Comuni consorziati,	
	nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%),	
	ai sensi dell'art.6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La	
	Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla	
	quota del capitale sociale posseduta (5%). Ai sensi	
	dell'art.6, co.6, l.r. n.9/2010 nelle votazioni	
	dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto	
	ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un	
	massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti	
	totali calcolati sulla base della popolazione residente	
	secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con	
	popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso	
	diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti	
	ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art.6,	
	co.6, l.r. n.9/2010, rappresenta il 95% del totale	
	complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale	
	complessivo dei voti spettanti é attribuito alla Provincia.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega	
	scritta e la relativa documentazione é conservata secondo	

	quanto prescritto dall'art.2478, comma 1, numero 2 c.c..	
	Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità	
	della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	ART.17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un amministratore unico o, nei	
	casi consentiti dall'art.11 comma 3 del D.lgs. n.175/2016,	
	da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque	
	membri.	
	Ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.r. n.9/2010 gli organi	
	della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con	
	decisione assunta in sede assembleare ai sensi	
	dell'art.2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono	
	essere revocati.	
	Qualora la società sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, nella scelta degli amministratori deve	
	essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di	
	genere, almeno nella misura di un terzo.	
	All'atto di nomina degli amministratori si applicano il	
	quarto e il quinto comma dell'art.2383 c.c. Il Consiglio di	
	amministrazione sceglie tra i propri componenti il	
	Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della	
	società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di	

	assenza, di dimissioni o impedimento. Le relative funzioni	
	sono svolte a titolo gratuito.	
	Il consiglio di amministrazione attribuirà le deleghe di	
	gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di	
	deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata	
	dall'assemblea.	
	Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di	
	Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità	
	almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del	
	Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente	
	mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed all'organo di controllo, sul generale	
	andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e	
	sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.	
	ART.18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di	
	ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente,	
	ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più	
	opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi	
	sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n.	
	9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che	
	l'art.2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto	
	riservano all'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso di	
	competenza dell'organo amministrativo la redazione del	
	bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le	

	decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art 2481 c.c.	
	In presenza del Consiglio di amministrazione, le sedute sono	
	validamente costituite con la presenza della maggioranza dei	
	componenti e le sue deliberazioni sono adottate a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART.19 - DURATA IN CARICA	
	L'organo di Amministrazione dura in carica per il periodo	
	massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque	
	sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque	
	momento. E' prevista la decadenza automatica	
	dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre	
	sedute consecutive del Consiglio o comunque a n.5 (cinque)	
	sedute anche non consecutive in un anno solare.	
	ART.20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente,	
	o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso	
	di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più	
	anziano. L'anzianità é determinata dall'età anagrafica dei	
	consiglieri. La convocazione é fatta nella sede sociale o in	
	altro luogo, purché in Italia, a mezzo PEC, contenente anche	
	l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 5	
	(cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, e	
	per i casi di urgenza, da inviare almeno 48 ore prima a	
	ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.	
	L'espletamento di tale formalità non é necessario quando vi	

	sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e	
	dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente	
	una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente	
	ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno	
	1/3 (un terzo) dei membri in carica.	
	Analogamente si procederà in caso di nomina di	
	Amministratore Unico.	
	In presenza di Consiglio di Amministrazione le sedute sono	
	valide con la presenza della maggioranza assoluta dei	
	componenti il Consiglio d'Amministrazione.	
	In questo caso le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il	
	voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto	
	di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di	
	interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per	
	iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali	
	stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi	
	rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assente	
	con voto favorevole della maggioranza assoluta degli	
	amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto	
	di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal	
	Presidente o dall'Amministratore Unico che ha presieduto la	
	riunione e dal segretario della stessa, nominato tra i	
	dipendenti della S.R.R.	
	ART.21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	

	Se viene a mancare per dimissioni od altra causa	
	l'Amministratore Unico, l'organo di controllo deve convocare	
	immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina. Se vengono a	
	mancare per dimissioni od altra causa uno o più	
	amministratori è facoltà del consiglio di Amministrazione	
	provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima	
	assemblea, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare,	
	per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori	
	nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art.2386	
	c.c., fermo quanto previsto dall'art.6, comma 4, della l.r.	
	n.9/2010.	
	Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la	
	maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si	
	intende dimissionario; l'organo di controllo deve convocare	
	immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.	
	Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi	
	del precedente articolo 19, decadono con quelli già in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ART.22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO	
	La rappresentanza legale della Società spetta	
	all'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di	
	Amministrazione, al Presidente. Il rappresentante legale	
	della Società può rilasciare anche a terzi procure speciali	
	per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione.	
	In presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente	

	ha la firma libera per la esecuzione di tutti gli atti	
	predeterminati con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il rappresentante legale è rieleggibile.	
	Al Presidente e/o Amministratore unico vengono delegati i	
	poteri di cui all'art.2381 con un'indennità parametrata nei	
	limiti del D.lgs 175/2016.	
	L'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di	
	Amministrazione, il Presidente:	
	a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione	
	e le presiede;	
	b) sovrintende al regolare andamento della Società;	
	c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione	
	aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli	
	indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e	
	Ove necessario ne sollecita l'emanazione;	
	d) promuove le iniziative volte ad assicurare una	
	integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali,	
	economiche e culturali delle comunità locali;	
	e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente	
	adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed	
	urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i	
	provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla	
	ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque,	
	entro trenta giorni dalla assunzione.	

	In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento, il	
	Presidente é sostituito dal Vice Presidente o dal	
	consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del	
	consigliere anziano fa fede l'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	ART.22 bis	
	E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o	
	premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
	dell'attività nonchè il divieto di corrispondere trattamenti	
	di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; è fatto	
	divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle	
	norme generali in tema di società.	
	ART.23 - CONTROLLI INTERNI	
	Ai sensi dell'art.3, co. 2, del DECRETO LEGISLATIVO 19	
	agosto 2016, n.175, è previsto la nomina dell'organo di	
	controllo o di un revisore.	
	All'organo monocratico di controllo, si applicano le	
	disposizioni sul collegio sindacale previste per le società	
	per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi	
	dell'art.2477 c.c..	
	L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto	
	organo.	
	ART.24 - BILANCIO	
	L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude	
	il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio	

	finanziario inizia con la data di costituzione della Società	
	e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede	
	alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto	
	previsto dall'art.2478 bis, comma 1 c.c..	
	Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.	
	L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il	
	maggior termine di 180 giorni nei casi previsti	
	dall'art.2364 c.c.	
	Gli eventuali utili della società non sono soggetti a	
	distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale	
	sociale.	
	ART.25 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere	
	allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le	
	modalità della liquidazione e nominerà, uno o più	
	liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi	
	stabilendo le modalità della liquidazione che potrà	
	prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di	
	rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o	
	diritti ai Soci e il riassorbimento del personale	
	proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione	
	secondo le modalità di cui all'art.19, comma 6, della l.r.	
	n.9/2010	

ART.26 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non é possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui

	alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo	
	58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo	
	59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed	
	integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di	
	condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti	
	con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il	
	buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché	
	il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.	
	La Società non può, altresì, instaurare rapporti di	
	consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di	
	lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre	
	2003, n.276 né può conferire incarico di componente del	
	collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei	
	cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma	
	precedente.	
	ART.27 - CONTROVERSIE	
	Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del	
	presente statuto é competente il foro ove ha sede legale la	
	S.R.R.	
	ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE	
	Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il	
	Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento	
	della costituzione della Società e resta in carica per tre	
	anni.	
	In sede di prima applicazione dell'art.17 dello Statuto	

[illegible]